

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2442-B

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia**

(VASSALLI)

**di concerto col Ministro per la Funzione Pubblica**

(GASPARI)

**col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(CIRINO POMICINO)

**e col Ministro del Tesoro**

(CARLI)

(V. Stampato n. 2442)

*approvato dal Senato della Repubblica nella seduta pomeridiana del 16 ottobre 1990*

(V. Stampato Camera n. 5159)

*modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 25 giugno 1991*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza*

*il 1° luglio 1991*

---

**Interventi straordinari per la funzionalità degli uffici giudiziari  
e per il personale dell'Amministrazione della giustizia**

---

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

## Art. 1.

1. L'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

«Art. 110. - (*Applicazione dei magistrati*) - 1. Possono essere applicati alle preture circondariali, ai tribunali ordinari, ai tribunali per i minorenni e di sorveglianza, alle corti di appello, indipendentemente dalla integrale copertura del relativo organico, quando le esigenze di servizio in tali uffici sono imprescindibili e prevalenti, uno o più magistrati aventi qualifica non inferiore a magistrato di tribunale, in servizio presso gli organi giudicanti del medesimo o di altro distretto; per gli stessi motivi possono essere applicati a tutti gli uffici del pubblico ministero di cui all'articolo 70, comma 1, sostituti procuratori aventi qualifica non inferiore a magistrato di tribunale in servizio presso uffici di procura del medesimo o di altro distretto. Possono, altresì, essere applicati alle preture circondariali, ai tribunali ordinari, ai tribunali per i minorenni e di sorveglianza, alle procure presso i tribunali e le preture circondariali, nell'ambito del distretto, anche gli uditori con funzioni.

2. L'applicazione è disposta, con decreto motivato, dal presidente della corte di appello per i magistrati in servizio presso organi giudicanti del medesimo distretto e dal procuratore generale presso la corte di appello per i magistrati in servizio presso uffici del pubblico ministero. Copia del decreto è trasmessa al Consiglio superiore della magistratura e al Ministro a norma dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

1. L'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, già sostituito dall'articolo 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 58, è sostituito dal seguente:

«Art. 110. - (*Applicazione dei magistrati*) - 1. Possono essere applicati alle preture circondariali, ai tribunali ordinari, ai tribunali per i minorenni e di sorveglianza, alle corti di appello, indipendentemente dalla integrale copertura del relativo organico, quando le esigenze di servizio in tali uffici sono imprescindibili e prevalenti, uno o più magistrati in servizio presso gli organi giudicanti del medesimo o di altro distretto; per gli stessi motivi possono essere applicati a tutti gli uffici del pubblico ministero di cui all'articolo 70, comma 1, sostituti procuratori in servizio presso uffici di procura del medesimo o di altro distretto. I magistrati di tribunale possono essere applicati per svolgere funzioni, anche direttive, di magistrato di corte d'appello.

2. La scelta dei magistrati da applicare è operata secondo criteri obiettivi e predeterminati indicati in via generale dal Consiglio superiore della magistratura ed approvati contestualmente alle tabelle degli uffici e con la medesima procedura. L'applicazione è disposta con decreto motivato, sentito il consiglio giudiziario, dal presidente della corte di appello per i magistrati in servizio presso organi giudicanti del medesimo distretto e dal procuratore generale presso la corte di appello per i magistrati in servizio presso uffici del pubblico ministero. Copia del decreto è trasmessa al Consiglio superiore della magistratura e al Mini-

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

3. Per i magistrati in servizio presso organi giudicanti o uffici del pubblico ministero di altro distretto l'applicazione è disposta dal Consiglio superiore della magistratura, su richiesta motivata del Ministro di grazia e giustizia ovvero del presidente o, rispettivamente, del procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto ha sede l'organo o l'ufficio al quale si riferisce l'applicazione. L'applicazione è disposta con preferenza per il distretto più vicino; deve essere sentito il presidente o il procuratore generale della corte di appello nel cui distretto il magistrato da applicare, scelto dal Consiglio superiore della magistratura, esercita le funzioni.

4. L'applicazione non può superare la durata di un anno. Nei casi di necessità dell'ufficio al quale il magistrato è applicato può essere rinnovata per un periodo non superiore ad un anno. In ogni caso una ulteriore applicazione non può essere disposta se non siano decorsi due anni dalla fine del periodo precedente.

5. Non può far parte di un collegio giudicante più di un magistrato applicato.

6. Se le esigenze indicate nel comma 1 sono determinate dalla pendenza di uno o più procedimenti penali la cui trattazione si prevede di durata particolarmente lunga, il magistrato applicato non può svolgere attività in tali procedimenti».

Art. 2.

1. L'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

stro di grazia e giustizia a norma dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.

3. Per i magistrati in servizio presso organi giudicanti o uffici del pubblico ministero di altro distretto l'applicazione è disposta dal Consiglio superiore della magistratura, nel rispetto dei criteri obiettivi e predeterminati fissati in via generale ai sensi del comma 2, su richiesta motivata del Ministro di grazia e giustizia ovvero del presidente o, rispettivamente, del procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto ha sede l'organo o l'ufficio al quale si riferisce l'applicazione, sentito il consiglio giudiziario del distretto nel quale presta servizio il magistrato che dovrebbe essere applicato. L'applicazione è disposta con preferenza per il distretto più vicino; deve essere sentito il presidente o il procuratore generale della corte di appello nel cui distretto il magistrato da applicare, scelto dal Consiglio superiore della magistratura, esercita le funzioni.

4. Il parere del consiglio giudiziario di cui ai commi 2 e 3 è espresso, sentito previamente l'interessato, nel termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta.

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico».*

Art. 2.

1. *Identico:*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

«Art. 194. - (*Tramutamenti successivi*) - 1. Il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, ad una sede da lui chiesta od accettata, non può essere trasferito ad altre sedi prima di quattro anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero ragioni di servizio. In quest'ultimo caso il trasferimento non può comunque essere disposto prima di due anni dal giorno in cui il magistrato ha assunto effettivo possesso dell'ufficio».

Art. 3.

1. I magistrati di tribunale e di corte d'appello che sono destinati a domanda nelle sedi rimaste vacanti dopo la pubblicazione a norma dell'articolo 192 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio-decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e comprese in uno speciale elenco pubblicato all'inizio di ciascun anno dal Consiglio superiore della magistratura, hanno diritto, alla scadenza del termine indicato dall'articolo 194 del citato ordinamento giudiziario, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, ad essere trasferiti od assegnati nelle sedi richieste con precedenza rispetto a qualsiasi aspirante, previo giudizio di idoneità qualora si tratti del conferimento di uffici direttivi.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

« Art. 194. - (*Tramutamenti successivi*) - 1. Il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, ad una sede da lui chiesta od accettata, non può essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni prima di quattro anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio. Il termine è ridotto a due anni per la prima assegnazione di sede degli uditori giudiziari ».

Art. 3.

1. I magistrati di tribunale e di corte d'appello che sono destinati a domanda nelle sedi rimaste vacanti dopo la pubblicazione a norma dell'articolo 192 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio-decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e comprese in uno speciale elenco pubblicato all'inizio di ciascun anno dal Consiglio superiore della magistratura, hanno diritto, alla scadenza del termine indicato dall'articolo 194 del citato ordinamento giudiziario, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, ad essere trasferiti od assegnati nelle sedi richieste, escluso il conferimento di uffici direttivi e di funzioni di grado superiore rispetto a quelle in precedenza esercitate, con precedenza rispetto a qualsiasi aspirante, e nei limiti delle vacanze disponibili.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì agli uditori giudiziari che, assegnati a sedi comprese nello speciale elenco predisposto dal Consiglio superiore della magistratura, vi prestino servizio per almeno quattro anni.

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

## Art. 4.

1. Alla copertura dei posti di magistrato di tribunale rimasti vacanti per difetto di aspiranti e compresi nell'elenco di cui all'articolo 3, si provvede, ove ciò si renda necessario per comprovate esigenze di servizio, mediante assegnazioni di ufficio all'atto della nomina a magistrato di tribunale ovvero della rinuncia alla nomina a magistrato di corte d'appello, di cui all'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 570, secondo l'ordine di collocamento nel ruolo di anzianità. Per la copertura d'ufficio dei posti di magistrato di corte di appello rimasti vacanti per difetto di aspiranti si provvede a norma del terzo comma dell'articolo 4 della citata legge 25 luglio 1966, n. 570, come modificato dall'articolo 4 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

2. Alle assegnazioni d'ufficio di cui al comma 1 si provvede con i magistrati che, all'atto della nomina, prestavano servizio nel distretto in cui sono compresi i posti vacanti ovvero, qualora ciò non sia possibile, nei distretti limitrofi o in quelli più vicini. Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Firenze, Genova e Roma, per il distretto di Messina anche quello di Catanzaro e per il distretto di Reggio Calabria anche quello di Messina.

3. Ai magistrati assegnati a norma del presente articolo si applica la disposizione di cui all'articolo 3.

4. Sono abrogati i commi quarto e quinto del citato articolo 4 della legge 25 luglio 1966, n. 570.

## Art. 5.

1. In deroga all'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, all'articolo 4, comma 2, della legge 7 luglio 1988, n. 254, all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, e all'articolo 2 del decreto-legge 27 dicem-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

## Art. 4.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Sono abrogati i commi quarto e quinto dell'articolo 4 della legge 25 luglio 1966, n. 570.

## Art. 5.

1. In deroga all'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, all'articolo 4, comma 2, della legge 7 luglio 1988, n. 254, all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, e all'articolo 2 del decreto-legge 27 dicem-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

bre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, nonchè ad ogni altra norma limitativa in materia di assunzione di personale, il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad indire i concorsi necessari per il reclutamento di personale nei ruoli organici del Ministero di grazia e giustizia, da assegnare alle qualifiche funzionali e ai profili professionali non coperti o solo parzialmente coperti.

2. Il numero dei posti da mettere a concorso nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali non potrà in ogni caso superare il limite quantitativo stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 1988, nella consistenza numerica, in aumento e in diminuzione, determinata dalla legislazione vigente.

3. Il Ministro di grazia e giustizia nella emanazione dei bandi di concorso di cui al

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

bre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, nonchè ad ogni altra norma limitativa in materia di assunzione di personale, il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad indire i concorsi necessari per il reclutamento di personale nei ruoli organici del Ministero di grazia e giustizia, da assegnare alle qualifiche funzionali e ai profili professionali non coperti o solo parzialmente coperti. Analoga autorizzazione è conferita al commissario del Governo per la provincia di Bolzano in ordine ai ruoli locali del Ministero di grazia e giustizia previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive integrazioni e modificazioni, nonchè per l'assunzione delle vincitrici dei concorsi per vigilatrice penitenziaria espletati o banditi alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, alle quali è esteso il trattamento normativo ed economico previsto per il personale di pari qualifica transitato nel Corpo di polizia penitenziario.

2. Il sessanta per cento dei posti disponibili a seguito delle procedure di modifica dei contingenti di qualifica e profilo, di cui all'articolo 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è conferito mediante concorsi interni secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. I suddetti posti sono riservati al personale in servizio con cinque anni di anzianità nella qualifica rivestita, in possesso dei requisiti richiesti dal relativo bando e del profilo professionale a cui intende accedere; sono comunque salve le migliori condizioni previste da norme riguardanti l'intero comparto. La stessa riserva del sessanta per cento dei posti disponibili si applica anche in occasione di aumenti di organico che dovessero intervenire nel biennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I concorsi di cui al comma 2 sono sostitutivi, per il Ministero di grazia e

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

comma 2 accantonerà un terzo dei posti disponibili per l'attuazione dei commi nono e decimo dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

4. I poteri e le facoltà previsti nel presente articolo possono essere esercitati per un periodo massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

1. Il Ministro di grazia e giustizia, prima di emanare i bandi di cui all'articolo 5, ha facoltà di utilizzare, per le rispettive qualifiche funzionali e gli specifici profili professionali, gli idonei dei concorsi già banditi dal Ministero di grazia e giustizia - Ammini-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

giustizia, delle procedure di cui all'articolo 4, decimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312.

4. Dopo l'espletamento dei concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, gli autisti, che prestino o che abbiano prestato servizio ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1989, n. 261, accedono ai ruoli del Ministero di grazia e giustizia nei limiti delle dotazioni organiche corrispondenti mediante concorso riservato per titoli, se in possesso dei requisiti previsti per l'assunzione nella pubblica amministrazione, a prescindere dai limiti di età.

5. Le modalità di formazione della graduatoria del concorso per titoli di cui al comma 4 sono stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

6. Il personale assunto con contratto a termine ai sensi della legge 14 luglio 1967, n. 568, che alla data di entrata in vigore della presente legge presta servizio negli uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Trieste, è inquadrato, se in possesso di requisiti previsti per l'assunzione nella pubblica amministrazione, nei ruoli del Ministero di grazia e giustizia, nei limiti della dotazione organica della VII qualifica funzionale - profilo professionale di traduttore-interprete.

7. I poteri e le facoltà previsti nei commi 1 e 2 possono essere esercitati per un periodo massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

1. Prima di emanare i bandi dei concorsi di cui al comma 1 dell'articolo 5 e fatta salva la riserva di cui al comma 2 dello stesso articolo, il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di utilizzare, per le rispettive qualifiche funzionali e gli specifi-

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

strazione giudiziaria ed espletati non anteriormente a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Qualora la procedura prevista dai commi nono e decimo dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, non consentisse la totale copertura dei posti riservati ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 della presente legge, il Ministro di grazia e giustizia potrà assumere gli idonei dei concorsi previsti nello stesso articolo 5, comma 1, fino alla totale copertura della quota di riserva.

3. I poteri e le facoltà previsti nel presente articolo possono essere esercitati per un periodo massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ci profili professionali, gli idonei di concorsi già banditi dal Ministero di grazia e giustizia, purchè i suddetti concorsi siano stati espletati non anteriormente a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Prima di emanare i bandi dei concorsi di cui al comma 1 dell'articolo 5, ma successivamente all'espletamento dei concorsi interni previsti dal comma 2 dello stesso articolo, il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di utilizzare, per i posti che siano rimasti vacanti anche a seguito dell'esito dei citati concorsi interni, gli idonei dei concorsi banditi dal Ministero di grazia e giustizia, nonchè, per l'area socio-pedagogica dell'Amministrazione penitenziaria, quelli dei concorsi banditi dalle altre amministrazioni dello Stato, purchè tali concorsi siano stati espletati non anteriormente a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il Ministro di grazia e giustizia ha altresì facoltà di utilizzare, per la VII qualifica funzionale - profilo professionale di collaboratore di cancelleria, alle stesse condizioni di cui al comma 1, gli idonei del concorso bandito con decreto del Ministro della difesa 1° luglio 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 27 novembre 1987, per posti di segretario nel ruolo organico dell'ex carriera di concetto del personale della giustizia militare.

4. *Identico.*

Art. 7.

1. I magistrati capi degli uffici giudiziari sono autorizzati, nell'ambito delle vacanze esistenti nel ruolo organico degli operatori degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, ad assumere personale straordinario



## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

## Art. 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 14 miliardi e 227 milioni per l'anno 1991, in lire 32 miliardi per l'anno 1992 ed in lire 48 miliardi a decorrere dall'anno 1993, si provvede a carico degli stanziamenti iscritti sugli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1991 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

con contratto trimestrale secondo le modalità ed i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.

2. Il potere previsto nel comma 1 può essere esercitato per un periodo massimo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 8.

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 5 e 6, valutato in lire 14 miliardi e 246 milioni per l'anno 1991, in lire 32 miliardi e 76 milioni per l'anno 1992 ed in lire 48 miliardi e 76 milioni a decorrere dall'anno 1993, si provvede a carico degli stanziamenti iscritti sugli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1991 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apporare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 9.

1. Il personale del Ministero di grazia e giustizia, compreso quello del Corpo di polizia penitenziaria, che presta servizio presso il centro elaborazione dati del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria o nei servizi ad esso connessi ed ha effettivamente svolto per un periodo non inferiore a due anni mansioni di profilo diverso da quello relativo alla qualifica rivestita, è inquadrato, a richiesta, in tale profilo previa favorevole valutazione del consiglio di amministrazione e a seguito del superamento di apposite prove selettive. I concorsi di cui al comma 1 dell'articolo 5 sono banditi per i posti risultanti dopo l'espletamento di detta procedura.

2. Il contenuto delle prove selettive di cui al comma 1, i criteri di valutazione, le modalità di partecipazione, la composizio-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ne della commissione esaminatrice, le sedi di svolgimento delle suddette prove e quant'altro attiene alle prove stesse sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Art. 10.

1. La dotazione organica del personale amministrativo del Ministero di grazia e giustizia è aumentata, relativamente al ruolo del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, rispettivamente di 3.500 unità nella VII qualifica funzionale - profilo professionale di collaboratore di cancelleria e di 2.000 unità nella V qualifica funzionale - profilo professionale di operatore amministrativo.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 60.560.200.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Interventi vari in favore della giustizia ». Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

1. I coadiutori addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti degli uffici giudiziari sono impiegati civili dello Stato.

2. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

maggiormente rappresentative sul piano nazionale, si provvede ad adeguare l'ordinamento degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti alla disposizione di cui al comma 1.

Art. 12.

1. Per il personale del Ministero di grazia e giustizia in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge il vincolo previsto dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è ridotto a tre anni.

Art. 13.

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, secondo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, per il personale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria è autorizzata una maggiore spesa di lire 4.770 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Interventi vari in favore della giustizia ». Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

1. Le vincitrici dei concorsi per vigilatrice penitenziaria espletati o banditi alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, nonchè le idonee di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 18 marzo 1989, n. 108, sono inqua-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

drate nei ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria. Alla copertura dei posti rimasti vacanti a seguito delle domande di inquadramento nei ruoli amministrativi dell'Amministrazione penitenziaria del personale di cui all'articolo 27, comma 1, della citata legge n. 395 del 1990, può provvedersi, entro il termine del 10 luglio 1993, mediante assunzione delle idonee dei concorsi per vigilatrice penitenziaria espletati nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 395 del 1990.

2. Il termine per la presentazione delle domande per il transito del personale del soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie nei ruoli amministrativi dell'Amministrazione penitenziaria, previsto dall'articolo 27, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, è prorogato fino al 10 luglio 1991. Oltre tale data non è consentito revocare le domande già presentate. Eventuali condizioni o termini contenuti nelle domande si considerano non apposti.

3. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 e nei limiti delle vacanze dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, il Ministero di grazia e giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - è autorizzato ad assumere, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, personale femminile per l'espletamento dei compiti già svolti dal personale appartenente al soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 276 del 1971, al suddetto personale viene corrisposto il trattamento economico già previsto per il corrispondente profilo del soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie.

4. È altresì inquadrato nei ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria il personale per il quale, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, sia stato espletato

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

con esito favorevole l'accertamento dell'idoneità professionale ai sensi dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

5. I vincitori dei concorsi per sottotenente del disciolto Corpo degli agenti di custodia già espletati o in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, sono inquadrati nel ruolo ad esaurimento previsto dall'articolo 25, comma 1, della medesima legge. Agli stessi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 5, esclusa quella riferita al mantenimento della sede di servizio assegnata, e 6 dell'articolo 25 della citata legge n. 395 del 1990, nonchè le norme che il Governo è delegato ad adottare ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della presente legge, per disciplinare il passaggio ad altri ruoli degli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia.

6. Gli ufficiali distaccati presso il Corpo degli agenti di custodia, ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, da ultimo sostituito dall'articolo unico della legge 25 giugno 1956, n. 703, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e gli ufficiali che abbiano prestato servizio per almeno quindici mesi a decorrere dal 1° marzo 1989 nel Corpo degli agenti di custodia ai sensi del citato articolo 41 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, sono inquadrati, a domanda, dopo l'ultimo pari grado, nel ruolo ad esaurimento previsto dall'articolo 25, comma 1, della citata legge n. 395 del 1990. Agli stessi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 5, esclusa quella riferita al mantenimento della sede di servizio assegnata, e 6 dell'articolo 25 della citata legge n. 395 del 1990, nonchè le norme che il Governo è delegato ad adottare ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della presente legge, per disciplinare il passaggio ad altri ruoli degli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 15.

1. Gli effetti giuridici ed economici degli inquadramenti determinati dai decreti legislativi previsti dall'articolo 14 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, decorrono dalla data di entrata in vigore della stessa legge.

Art. 16.

1. La tabella allegata alla legge 3 marzo 1983, n. 65, da ultimo sostituita dalla tabella *B* annessa al decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, è sostituita dalla tabella di cui all'allegato A alla presente legge.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 8.006 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Interventi vari in favore della giustizia ». Il Ministro del tesoro è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 17.

1. La lettera *l)* del comma 1 dell'articolo 14 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, è sostituita dalla seguente:

« *l)* previsione che, al fine di coprire eventuali carenze di organico, sia possibile, su domanda dell'interessato, il richiamo in servizio degli agenti, degli assistenti e dei sovrintendenti, per un periodo non superiore a due anni, sempre che non siano stati

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

collocati a riposo oltre il cinquantottesimo anno di età ».

2. All'articolo 14, comma 1, lettera c), numero 7), della legge 15 dicembre 1990, n. 395, la lettera  $\beta$ ) è sostituita dalla seguente:

«  $\beta$ ) nelle qualifiche di ispettore e di vice ispettore, i marescialli capo e ordinari fino alla copertura delle aliquote previste alle lettere  $\beta$ ) e  $\gamma$ ) del numero 6), secondo l'ordine di anzianità nel ruolo di provenienza ».

3. È soppressa la nota in calce alle tabelle A e B, parte I, allegate alla legge 15 dicembre 1990, n. 395.

#### Art. 18.

1. Gli ufficiali del ruolo ad esaurimento istituito ai sensi dell'articolo 25 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, fanno parte del Corpo di polizia penitenziaria ed hanno stato civile.

2. Agli ufficiali del ruolo ad esaurimento del Corpo di polizia penitenziaria sono attribuiti i compiti del profilo professionale di corrispondente livello funzionale dei funzionari direttivi o dei dirigenti dell'Amministrazione penitenziaria.

3. La decorrenza delle promozioni di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, è stabilita alla scadenza dei periodi minimi di permanenza previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, come sostituito dall'articolo 3 della legge 4 agosto 1971, n. 607.

4. Gli ufficiali del ruolo ad esaurimento conseguono la promozione al grado superiore a quello apicale di cui all'articolo 1 della legge 4 agosto 1971, n. 607, a ruolo aperto, alla scadenza del periodo triennale nel grado di colonnello, anche se conseguito ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 19.

1. Il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi previsti dalla legge 15 dicembre 1990, n. 395, entro il termine del 31 ottobre 1991, con l'osservanza dei principi, modalità e criteri direttivi contenuti nella legge stessa.

2. All'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento della mensa di servizio per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e degli asili nido per i figli dei dipendenti della stessa Amministrazione, di cui all'articolo 12 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, valutato in lire 20.000 milioni per l'anno 1991 e in lire 40.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Interventi vari in favore della giustizia ». Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Le modalità di funzionamento e le condizioni per l'ammissione alla mensa di servizio ed agli asili nido previsti dall'articolo 12 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, sono stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

4. L'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria di cui all'articolo 41 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, per lo svolgimento delle proprie attività può avvalersi di personale della stessa Amministrazione penitenziaria.

Art. 20.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 29 dicembre 1988,



(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

n. 554, e all'articolo 2 del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, non si applicano al personale amministrativo dipendente dal Ministero di grazia e giustizia relativamente alle assunzioni avvenute nel biennio 1989-1990.

Art. 21.

1. Il quadro G della tabella IV dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è sostituito dal quadro di cui all'allegato B alla presente legge.

2. I ruoli del personale con qualifiche non dirigenziali e le relative dotazioni organiche dell'amministrazione degli archivi notarili sono stabiliti dalla tabella di cui all'allegato C alla presente legge.

3. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia è stabilito il numero degli impiegati di ciascuna qualifica e profilo professionale da assegnarsi all'ufficio centrale degli archivi notarili ed ai singoli archivi notarili distrettuali.

4. Il terzo comma dell'articolo 9 della legge 25 maggio 1981, n. 307, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dalla data fissata dal Ministro di grazia e giustizia con decreto da emanarsi dopo l'acquisizione dei dati di cui al terzo comma dell'articolo 19 della presente legge ».

5. Il terzo comma dell'articolo 19 della legge 25 maggio 1981, n. 307, è sostituito dal seguente:

« Nel registro generale dei testamenti sono altresì iscritti gli atti indicati nei numeri 1), 2), 3), 4) e 6) dell'articolo 4 della presente legge, ricevuti o depositati dal 1°

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

gennaio 1980 alla data di entrata in funzione del sistema di iscrizione per i quali non siano stati disposti il passaggio agli atti tra vivi ovvero la pubblicazione di cui agli articoli 620 e 621 del codice civile. I suddetti atti verranno iscritti con le modalità ed i tempi da stabilirsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia e comunque non oltre il 31 dicembre 1995. Per tali atti non è dovuta la tassa di iscrizione; le schede, comprese quelle sostitutive, da chiunque redatte, sono esenti dall'imposta di bollo ».

6. Alla spesa occorrente per l'attuazione del presente articolo, quantificata in lire 10.658 milioni annui, si fa fronte mediante prelevamento dal fondo dei sopravanzi degli archivi notarili.

Art. 22.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**TABELLE**

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ALLEGATO A  
(Articolo 16, comma 1)

## TABELLA

INDENNITÀ DI SERVIZIO PENITENZIARIO PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO  
DEL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Qualifiche	Importo lordo mensile
Dirigenti superiori .....	1.050.000
Primi dirigenti .....	851.200
Ispettori generali del ruolo ad esaurimento .....	851.200
Direttori capo del ruolo ad esaurimento .....	851.200
IX qualifica preposti alla direzione .....	830.000
IX qualifica .....	762.000
VIII qualifica preposti alla direzione .....	762.000
VIII qualifica .....	725.000
VII qualifica preposti alla direzione .....	696.000
VII qualifica .....	660.000
VI qualifica .....	557.000
V qualifica .....	487.000
IV qualifica .....	487.000
III qualifica .....	487.000
II qualifica .....	452.000

*Nota.* - Le misure dell'indennità di servizio penitenziario sono aumentate del 10 per cento al compimento di ciascuno dei primi tre sessenni di servizio complessivamente prestato, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente tabella, sia nella carriera dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena e successivamente presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, sia nel Corpo degli agenti di custodia e successivamente nel Corpo di polizia penitenziaria, e del 20 per cento dopo il compimento del quarto sessennio.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ALLEGATO B  
(Articolo 21, comma 1)

QUADRO G - DIRIGENTI DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI ARCHIVI NOTARILI

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
C	Dirigente generale	1	Direttore dell'ufficio centrale degli archivi notarili	1
D	Dirigente superiore	11	Consigliere ministeriale aggiunto	1
			Capo di circoscrizione ispettiva	5
			Sovrintendente di archivio notarile nelle sedi di Roma, Torino, Milano, Firenze e Napoli	5
E	Primo dirigente	25	Direttore di divisione	3
			Conservatore capo di archivio notarile	22

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)



(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ALLEGATO C  
(Articolo 21, comma 2)

TABELLA  
RUOLI DEL PERSONALE CON QUALIFICHE NON DIRIGENZIALI  
DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI ARCHIVI NOTARILI  
E RELATIVE DOTAZIONI ORGANICHE

Qualifica funzionale	Dotazione di qualifica	Profilo professionale	Dotazione di profilo
IX	108	Conservatore	108
VIII	70	Vice conservatore	68
		Funzionario amministrativo contabile	2
VII	10	Collaboratore amministrativo contabile	10
VI	166	Ragioniere	160
		Consollista	6
V	325	Operatore amministrativo contabile	300
		Registratore di dati	25
IV	40	Coadiutore	30
		Autista meccanico	4
		Addetto ai servizi di portierato e custodia	6
III	200	Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	200
Totale . . .	919		919